



Palermo, prot. n. 38006/DRT del 01.03.2016

OGGETTO: L.R. 10 luglio 2015 n. 14 – Ulteriore applicazione per effetto della legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. milleproroghe 2016)

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana

A tutti gli U.R.E.G.A.

A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali

e, p.c. All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

LORO SEDI

La legge regionale 10 luglio 2015 n. 14, pubblicata in G.U.R.S. 17 luglio 2015 n. 29 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha modificato l'art. 19, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, dettando nuove disposizioni in materia, "applicabili fino al termine di cui all'art. 253, comma 20 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (Codice degli appalti pubblici).

Poiché in base alla norma statale richiamata, "Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28", la modifica della normativa regionale introdotta dalla L.R. n. 14/2015 ha avuto effetto fino al 31 dicembre 2015.



Conseguentemente, con circolare prot. n. 16008/DRT del 29 gennaio 2016 lo scrivente Assessorato ha precisato che, a partire dall'1 gennaio 2016, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, tutti gli Enti di cui all'articolo 2 della l.r. 12 luglio 2011 n. 12, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che non rivestano interesse transfrontaliero, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, potevano prevedere nel bando di gara l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo le disposizioni dettate dall'art. 19 comma 6 della medesima l.r. 12 luglio 2011 n. 12, nel testo originario.

Successivamente, nel convertire in legge il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. mille proroghe 2016) con legge 25 febbraio 2016, pubblicata nella G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2016, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il Legislatore nazionale, all'art. 7, comma 2, lettera b-bis) del suddetto D.L., con riferimento all'art. 253 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 ha così disposto: **"Al comma 20 bis le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2016"**.

In virtù del suddetto differimento del termine di vigenza della norma nazionale, in Sicilia quindi trovano ancora applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2011, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 14/2015.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Dirigente Generale  
del Dipartimento Regionale Tecnico  
(Dott. Fulvio Bellomo)



L'Assessore  
(Dott. Giovanni Pistorio)

